

DETERMINAZIONE N. 16/2020 del 06.02.2020

OGGETTO: Interventi di “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie di tutti i comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.a. oltre al collettore consortile” – Progetto 19015.CODICE CIG N. 79968709E1 - CODICE CUP N. J85G19000090005.

Autorizzazione alla ditta “Italbeton S.r.l.” di Trento a subappaltare alla ditta “HU SHOUDENG & C. S.n.c.” di Longarone (BL) l’esecuzione di lavorazioni di ripristino di pavimentazioni esistenti in porfido” per un importo, presunto pari ad € 12.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 480,00.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procura notarili del 31.07.2017 e del 11.12.2018.

Su proposta del RUP

Premesso che con determina del Direttore Generale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. n. 176/2019 del 17.09.2019, sono stati affidati, a seguito di indizione procedura negoziata utilizzando l’elenco delle ditte qualificate, alla ditta ITALBETON S.r.l. con sede a Trento (TN), Via Doss Trento n. 45, i lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie di tutti i comuni dell’area del Garda in gestione all’Azienda Gardesana Servizi S.p.a. oltre al collettore consortile” – progetto n. 19105 per un importo, al netto del ribasso offerto del 11,00% sull’elenco prezzi posto a base di gara di € 517.980,00 per lavori oltre ad € 18.000,00 per oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 535.980,00;

- **che** con la ditta Italbeton S.r.l. di Trento è stato stipulato contratto d’appalto n. 522 di Prot. Contr. per l’importo di cui sopra.

Considerato che la ditta Italbeton S.r.l. di Trento con nota in data 07.01.2020 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 85/2020 del 07.01.2020 si è avvalsa della riserva di subappalto espressa in sede di gara per l’esecuzione di lavorazioni aventi ad oggetto: “ripristino di pavimentazioni esistenti in porfido” per un importo, presunto pari ad € 12.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 480,00 a favore della ditta “Hu Shoudeng & C. S.n.c.” di Longarone (BL);

- **che** l’intervento da subappaltare non è riconducibile all’elenco delle opere di cui all’art. 3 del D.M. 10.11.2016 n. 248 (c.d. SIOS);

- **che** l'importo presunto del subappalto, pari a € 12.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 480,00, risulta essere pari allo 2,24% dell'importo delle opere affidate alla ditta Italcon S.r.l. con il contratto d'Appalto n. 522 di Prot. Cont in data 18.11.2019 e, pertanto, entro i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 105 terzo periodo del D.Lgs. 50/2016.

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE" ed in particolare l'articolo 105 che disciplina il subappalto.

Visto il parere favorevole espresso dal R.U.P in data 05.02.2020 acquisito al Protocollo aziendale al n. 1211/2020 del 05.02.2020, il quale ritiene che tali lavori possano essere subappaltati nella misura massima consentita prevista dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in quanto:

- il contratto in oggetto è relativo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie di tutti i Comuni dell'area del Garda in gestione ad AGS;
 - il ricorso al subappalto potrà garantire, oltre al buon andamento dei lavori programmati, anche una certa continuità e sicurezza nei lavori eseguiti che richiedono tempi stretti di esecuzione, in particolare si ha la necessità di avere ripristini puntuali ed eseguiti a regola d'arte vista la specificità dei lavori (si veda ad esempio il ripristino del porfido nei centri storici gardesani);
 - la normativa vigente ed il Capitolato Speciale d'Appalto prevedono la possibilità del ricorso al subappalto;
 - la ditta "HU SHOUDENG & C. S.n.c." di Longarone (BL) è ditta specializzata nei lavori di ripristino del porfido e pertanto ha mezzi e manodopera in grado di garantire l'esecuzione dei lavori a regola d'arte;
- **che** la ditta Italcon S.r.l. di Trento aveva manifestato la propria volontà di richiedere tale subappalto all'atto dell'offerta.

Visto l'art. 1.39 del Capo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto che ammette il ricorso al subappalto nei termini previsti dalla vigente normativa sui Lavori Pubblici.

Vista la seguente documentazione:

- a) Contratto di subappalto stipulato tra l'impresa "Italcon S.r.l." di Trento e l'impresa "Hu Shoudeng & C. S.n.c." di Longarone (BL) in data 16.12.2019 per l'esecuzione di lavorazioni di ripristino di pavimentazioni esistenti in porfido per un importo presunto pari ad € 12.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 480,00.
- b) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell'impresa Italcon S.r.l., con sede in Trento – Via Doss Trento n. 45 che non sussistono forme di controllo e/o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con l'impresa subappaltatrice;
- c) Modello DGUE nel quale il Legale Rappresentante della ditta "Hu Shoudeng & C. S.n.c." di Longarone (BL) dichiara che la ditta medesima è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sufficienti per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto;

A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

- d) Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta "Hu Shoudeng & C. S.n.c." di Longarone (BL) nel quale risulta che la medesima è in regola con i versamenti agli enti previdenziali;
- e) Lettera Veneto Lavoro - Ambito di Belluno - prot. n. BL20200000080U del 03.02.2020 acquisita al protocollo aziendale al n. 1157/2020 del 04.02.2020, nella quale si attesta che la ditta "Hu Shoudeng & C. S.n.c." di Longarone (BL) non è soggetta agli imposti dalla L. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- f) Casellario Giudiziale - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona - Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito al protocollo dell'ente al n. 1193/2020 del 05.02.2020, dal quale non risultano sanzioni amministrative a carico della ditta "Hu Shoudeng & c. S.n.c." con sede in Longarone (BL);
- g) Casellario giudiziale integrale del Tribunale di Verona, dal quale non risultano precedenti penali ostativi riconducibili all'elenco di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a carico degli amministratori della ditta "Hu Shoudeng & C. S.n.c.";
- h) Lettera dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Belluno - Ufficio Territoriale di Belluno acquisita al protocollo aziendale al n. 600/2020 del 20.02.2020, nella quale si certifica che a carico della ditta "Hu Shoudeng & c. S.n.c." con sede in Longarone (BL) non risultano violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.

Ritenuto, per le motivazioni sopra dettagliate, che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione del subappalto in oggetto per l'importo di € 12.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 480,00 alla ditta "Hu Shoudeng & c. S.n.c." con sede in Longarone (BL)

DETERMINA


- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di autorizzare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, la ditta ITALBETON S.r.l. di Trento affidataria dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognari di tutti i Comuni dell'Area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. oltre al collettore consortile" - progetto n. 19105, a subappaltare alla ditta "Hu Shoudeng & c. S.n.c." con sede in Longarone (BL) le opere relative a ripristino di pavimentazioni esistenti in porfido per un importo, presunto pari ad € 12.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 1480,00;
- 3) di dare atto che l'importo complessivo dei lavori da eseguirsi ad opera della ditta "Hu Shoudeng & c. S.n.c." con sede in Longarone (BL) rientrano nel limite del 30% previsto dalla vigente normativa;

- 4) di prendere atto che nel contratto di subappalto, sottoscritto tra le parti è previsto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 si impegna a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- 5) di stabilire che copia della presente determina sia trasmessa al Direttore dei Lavori e al Responsabile della Sicurezza;
- 6) di stabilire, altresì, che ove ricorrano i presupposti, il Responsabile dei Lavori provveda immediatamente a notificare al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell'Unità Locale Socio Sanitaria (U.L.S.S.) competente la documentazione prevista dall'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009, concernente "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili";
- 7) di dare atto che questo Ente Aggiudicatore corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi rese, trattandosi di micro (o piccola) impresa, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; restano salve le ulteriori ipotesi contemplate dal menzionato comma 13, dell'art. 105, lett. b) e c).


Il RUP proponente
(Arch. Luea Aurola)



Visto per la regolarità
Il Dirigente Area Approvvigionamenti-Clienti
(dott.ssa Paola Bersani)



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Carlo Alberto Voi)



Peschiera del Garda, lì 06.02.2020

AAC/PB/mv